

Forfetari: dall'1 gennaio 2024 stop alla fatturazione cartacea

Dal **1° gennaio 2024** saranno tenuti all'emissione della fattura elettronica via SdI i soggetti passivi aderenti ai regimi di **franchigia** che sino al 31 dicembre ne sono esonerati.

A oggi, se non interverrà una proroga del divieto di emissione della e-fattura (più che probabile, considerato quanto accaduto negli ultimi anni), l'adempimento potrebbe riguardare anche gli operatori che effettuano **prestazioni sanitarie B2C**.

Per i primi l'obbligo "scatterà" in virtù delle disposizioni di cui all'art. 18 del DL 36/2022. In particolare, saranno tenuti all'emissione delle e-fatture in formato XML mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

- hanno aderito al "**regime di vantaggio**" (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
 - adottano il regime **forfetario** (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
 - hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991
- e che, nell'anno **2021**, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a **25.000 euro** (coloro che avevano oltrepassato tale soglia erano già soggetti all'obbligo dal 1° luglio 2022).

È appena il caso di ricordare che con la decisione 13 dicembre 2021 n. 2251, il Consiglio Ue ha prorogato per il triennio 2022-2024 la **deroga** agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l'Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, estendendo l'obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'art. 282 della direttiva

2006/112/Ce.

Conferma del fatto che non ci saranno sorprese o rinvii “dell’ultima ora” può trarsi anche da un ulteriore “indizio”: nel DLgs. “Adempimenti”, attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) è prevista l’eliminazione della Certificazione Unica, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per i compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime di vantaggio, in ragione della **piena operatività** dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Al fine della predisposizione della e-fattura, oltre ai software presenti sul mercato, è disponibile un **servizio** offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, che permette di generare e trasmettere i file XML mediante SdI. Inoltre, in considerazione del fatto che l’art. 39 del DPR 633/72 sancisce che le fatture emesse in formato elettronico devono essere **conservate** in modalità elettronica, i soggetti passivi potrebbero aderire al servizio (anch’esso gratuito) proposto dall’Agenzia, che consente la conservazione a norma di tutti i documenti transitati dal Sistema di Interscambio.

Con riguardo ai **profili operativi**, nella predisposizione del file i soggetti passivi dovranno riportare il codice relativo al proprio regime (“RF19” per i forfetari), mentre nelle operazioni territorialmente rilevanti in Italia dovrà essere indicato, in luogo dell’IVA, il codice Natura N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”). Dovrà poi essere compilato il campo “Bollo virtuale”, qualora i corrispettivi documentati in fattura non assoggettati a IVA superino l’importo di 77,47 euro.

Inoltre, in considerazione del rinvio operato dall’art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, che definisce il perimetro dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, dal prossimo 1° gennaio tutti i forfetari saranno tenuti alla presentazione della

comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (c.d. “**esterometro**”) che richiede obbligatoriamente la trasmissione mediante SdI, con adozione del formato XML.

Dubbi sul rinvio del divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie

Mentre, come detto, è pressoché certo l’ingresso degli operatori in regime di franchigia nel novero di coloro che sono obbligati all’emissione di fattura elettronica via SdI, altrettanto non si può affermare per i soggetti che effettuano **prestazioni sanitarie B2C**.

Il divieto di emissione di e-fattura tramite il Sistema di Interscambio opera, sino al **31 dicembre 2023**, nei confronti dei soggetti:

- tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-*bis* del DL 119/2018);
- che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-*bis* comma 2 del DL 135/2018).

Il formato cartaceo va adottato esclusivamente per le operazioni B2C, mentre le prestazioni sanitarie “imputate” a soggetti diversi da persone fisiche (B2B), vanno documentate da fattura elettronica via SdI (risposta a interpello n. 307/2019).

Nel 2022 la **proroga** del divieto, che era originariamente previsto per il periodo d’imposta 2019, è intervenuta negli ultimi giorni dell’anno (per effetto dell’art. 3 comma 2 del DL 29 dicembre 2022); non è escluso, quindi, che anche l’ulteriore rinvio possa essere definito con le medesime tempistiche.

(MF/ms)